

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

SEZIONE CIVILE

Il Giudice

Dott. Antonella Dragotto

A scioglimento della riserva assunta all'udienza 16 febbraio 2022 nel procedimento iscritto al n. [REDACTED]/2021 R.G.A.C. promosso da [REDACTED] contro [REDACTED]

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

Sull'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

L'istanza deve essere accolta.

Infatti parte attrice ha eccepito la nullità della clausola derogativa dell'art. 1957 c.c., contenuta all'art. 5 nelle fideiussioni per operazione specifica sottoscritte da [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] in data 16 luglio 2004 a garanzia dell'operazione di mutuo fondiario Domus Tasso Variabile nella somma originaria di Euro 270.000 e all'art. 6 delle fideiussioni omnibus rilasciate in data 9 novembre 2006 dalle parti opposti fino alla concorrenza di Euro 45.500 per tutte le operazioni bancarie di qualunque natura poste in essere dal debitore principale [REDACTED]

La Banca opposta ha evidenziato che le siffatte fideiussioni non rientrerebbero nello schema di modulistica ABI ritenuto violativo della concorrenza dalla Banca d'Italia, e come tale nullo, con conseguente nullità di tutti i contratti di fideiussione a valle;

si tratterebbe infatti di fideiussioni non conformi a tale schema in quanto, quelle rilasciate nel 2004 fideiussioni specifiche e non *omnibus* e, per quanto riguarda tutte, in quanto, in ogni caso, contratti autonomi di garanzia, vista la presenza della clausola sub 7 dello schema contrattuale ABI, che stabilisce che il fideiussore "*è tenuto a pagare direttamente alla banca a semplice richiesta scritta quanto dovutole per capitali, interesse, spese, tasse e ogni altro accessorio*";

aggiunge, inoltre, la banca opposta che proprio tale clausola in ogni caso consente di ritenere soddisfatto il termine semestrale previsto dall'art 1957 c.c. qualora la Banca abbia inoltrato richiesta di pagamento dell'obbligazione ormai scaduta entro il termine stesso, a prescindere dall'inizio di azioni di carattere giudiziale;

ebbene, allo stato, tutte tali tesi appaiono infondate; letta infatti la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 41994/21 dalla stessa pare potersi evincere che ciò che comporta la nullità parziale della fideiussione a valle non è l'ascrivibilità del contratto all'una o all'altra categoria negoziale di garanzia, né la deroga o meno alle clausole tipiche di siffatti negozi, ma solo ed esclusivamente l'aderenza del contratto a valle allo schema contrattuale ABI ritenuto frutto di accordo illecito anticoncorrenziale da parte della Banca d'Italia;

ebbene, per quanto riguarda le fideiussioni rilasciate nel 2006 fino alla concorrenza di Euro 45.500 si tratta di contratti che corrispondono perfettamente allo schema contrattuale ABI (stessi articoli e stesso contenuto degli stessi); mentre per quanto riguarda le fideiussioni rilasciate nel 2004 a garanzia del mutuo, la corrispondenza al modulo, pur non essendo formalmente perfetta come nelle



altre due, tuttavia è sostanziale, riportando le suddette fideiussioni tutti gli articoli di cui alla schema contrattuale in oggetto, con la sola eccezione dell'art. 2 e alcune differenze per quanto riguarda le condizioni di recesso dalla garanzia di cui all'art. 3;

inoltre, si evidenzia che la lettera di richiesta di pagamento e messa in mora (documento M, fascicolo Banca) con cui sarebbe, a detta della Banca, stato esercitato nei termini l'obbligo in capo ad essa previsto dall'art. 1957 c.c. è stata indirizzata solo ed esclusivamente al debitore e non ai fideiussori.

Per tutti questi motivi, sussistendo il fumus della nullità parziale delle fideiussioni azionate dalla Banca, il Tribunale

sospende

la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nei confronti dei fideiussori oppositori.

Concede i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. e rinvia per esame delle istanze istruttorie all'udienza del 28 settembre 2022 ore 11.35.

Si comunichi.

Alessandria, 16/03/2022



Il Giudice

Dott. Antonella Dragotto

